



# COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitot@tiscali.it

**POLIZIA MUNICIPALE**

N. ....di Prot. Cat.....  
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 8 Gennaio 2008

<b>Ordinanza n. 1/08</b> <b>Del 8 Gennaio 2008</b>	<b><u>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO</u></b> <b><u>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA LORETO PARTE</u></b>
---	---

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in alcuni tratti del centro urbano molto spesso si verificano situazioni di intralcio alla circolazione a causa dei veicoli in sosta, in particolare lungo alcune vie del centro storico che, proprio per le loro caratteristiche non consentono tale aspetto statico della circolazione.

**RITENUTO** necessario procedere a stabilire adeguati divieti e limitazioni di carattere permanente lungo la Via Loreto del centro abitato e per il tratto che l'Ufficio tecnico comunale provvederà ad individuare mediante l'apposizione di adeguata segnaletica, a norma del vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**VISTO** gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

## ORDINA

- L'istituzione di un divieto di sosta permanente in ambo i sensi di circolazione lungo il tratto Via Loreto /Angolo Via Itria / Slargo Chiesa della Madonna di Loreto e meglio individuato dalla apposita segnaletica verticale a norma di legge.
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per la puntuale osservanza della presente.
- Per la trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del D.Lgs. n. 285/92.
- A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

**IL SINDACO**

(Giovanni Branchitta)